



COMUNE DI CAPPELLE SUL TAVO

(Provincia di Pescara)

Piazza Marconi 24-65010-Cappelle sul Tavo (PE) Tel.085/4471217 -085/2030550- 085/8431456

Prot. 4035 /2021

Decreto Presidente C.C. n. 1/2021

OGGETTO: DEFINIZIONE CRITERI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di "rilevanza internazionale" e successivamente in data 11 marzo 2020 ha dichiarato lo stato di "pandemia";
- con delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021 è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- che per fronteggiare la straordinaria necessità ed urgenza derivante dal carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi e dei decessi, sono state emanate disposizioni di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus rivolte sia ai cittadini sia alle organizzazioni pubbliche e private;

VISTO il D.L. 17 marzo 2020 n.18 convertito nella legge 22.04.2020 n.27 e richiamato in particolare l'art.73 (Semplificazioni in materia di organi collegiali) che così recita: "1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente. ... 5. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci.";

VISTO il DPCM del 24 ottobre 2020 che all'art. 1 comma 9 lettera O prevede che "sono sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico; nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni; è fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza;"

ATTESO che questa Amministrazione comunale non è dotata di disposizioni che disciplinino le sedute del Consiglio comunale e delle sue articolazioni (Conferenza dei Gruppi consiliari, Commissioni consiliari) in modalità a distanza quale la videoconferenza;

CONSIDERATA la necessità, in relazione alle contingenti emergenze sanitarie, di limitare lo spostamento delle persone e al contempo di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'Amministrazione attraverso modalità di partecipazione che evitino la compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti la possibilità di partecipazione alle sedute;

RITENUTO, pertanto, in attuazione al sopra richiamato articolo 73, definire i criteri per lo svolgimento delle sedute consiliari in modalità di videoconferenza, al fine di consentire, nel perdurare del periodo dell'emergenza, la continuità delle funzioni istituzionali, rispettando comunque i principi di trasparenza e tracciabilità;

INTESO, quindi, fissare le disposizioni relative al funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni in modalità a distanza secondo quanto indicato nel presente dispositivo, ricordando che, secondo quanto previsto dall'art. 73 D.L. n.18/2020, esse avranno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri (30 aprile 2021) o comunque a diversa data in cui questo dovesse essere eventualmente prorogato;

RICHIAMATO gli art. del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", recanti disposizioni in materia di nomina, composizione e competenze del Consiglio comunale, nonché ruolo e funzioni dei segretari comunale e provinciali;

VISTO lo Statuto comunale ed in particolare gli articoli che disciplinano le deliberazioni degli organi collegiali, Titolo II, capo I;

VISTO il vigente regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Cappelle sul Tavo, in particolare l'art. 2, comma 2;

tutto ciò premesso,

DECRETA

- 1) di stabilire le disposizioni per funzionamento del Consiglio comunale e delle sue articolazioni (Conferenza dei Gruppi consiliari, Commissioni consiliari) in modalità a distanza, in forma telematica, attraverso lo strumento della videoconferenza;
- 2) l'approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.73, comma 1 del DL 18/2020, dei criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale, contenuti nei seguenti punti:

Art. 1 – Principi generali

Le sedute istituzionali degli organi consiliari possono svolgersi nel periodo di emergenza sanitaria con modalità telematica (audio/video/teleconferenza) con la partecipazione a distanza anche di tutti i componenti, compreso il Segretario Comunale, il vicesegretario e gli uffici di supporto, con la possibilità di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, nel rispetto del metodo collegiale tipico dell'organo elettivo, assicurando l'esercizio delle prerogative dei Consiglieri, nonché l'applicazione, nei limiti della compatibilità, dello Statuto e del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale vigente.

Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento delle sedute in videoconferenza

Per videoconferenza si intende l'utilizzo di canali elettronici finalizzato a facilitare la comunicazione tra gruppi di persone situate in due o più luoghi diversi, attraverso modalità telematiche audio-video compresenti.

Il collegamento in audio/videoconferenza, ai fini della validità della seduta, deve essere idoneo a:

- consentire alla Presidenza ed al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, di accertare l'identità degli amministratori che partecipano ed intervengono in videoconferenza;
- assicurare alla Presidenza e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, di regolare il legittimo e corretto svolgimento dell'adunanza, nonché la possibilità di constatare con chiarezza i voti espressi e proclamare i risultati delle votazioni;
- consentire alla Presidenza e al Segretario Comunale, ognuno per la propria competenza, di percepire appieno quanto accade e viene deliberato nel corso della seduta del Consiglio Comunale;
- consentire a tutti i componenti, nonché agli altri amministratori autorizzati dal Regolamento, di partecipare alla discussione ovvero alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- assicurare la piena conformità delle attività del Consiglio al Regolamento del funzionamento del Consiglio Comunale, nei limiti della compatibilità con la modalità telematica prescelta.

Art. 3 – Criteri e disposizioni per le sedute in videoconferenza

Sono adottati i seguenti criteri per la realizzazione delle sedute di Consiglio comunale in videoconferenza e a distanza:

- 1) Il Presidente del consiglio esercita le sue funzioni nella sala istituzionale del Consiglio Comunale ovvero in collegamento mediante videoconferenza; per le sale istituzionali si intendono anche le sale attrezzate con strumentazione idonea alla videoconferenza presso la sede dell'Ente o nella sala consiliare;
- 2) La seduta in videoconferenza è valida anche se presieduta in sedi diverse da quelle del Comune, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza, pertanto in tal caso la sede è virtuale; la seduta può anche avvenire eventualmente solo in videoconferenza, senza alcun componente presso la sede del Comune;
- 3) I Consiglieri e gli altri amministratori convocati alla seduta, il Segretario comunale e gli uffici di supporto, possono partecipare alla seduta collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede istituzionale del comune, ovvero presenziando nelle sale attrezzate con strumentazione idonea, nel rispetto delle misure di sicurezza per il contenimento del contagio;
- 4) Al momento della convocazione della seduta in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso alla piattaforma informatica individuata per il collegamento in videoconferenza. L'utilizzo del sistema di videoconferenza potrà avvenire tramite strumenti messi a disposizione dell'Amministrazione, nel limite delle risorse disponibili, o tramite strumenti e dispositivi messi a disposizione direttamente dagli interessati, idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza. Sarà onere di ogni Consigliere dotarsi di un efficiente collegamento alla rete internet e di un apparato idoneo. A tal fine ogni componente dell'organo consiliare dovrà, prima della seduta, comunicare formalmente il contatto informatico da utilizzare;
- 5) La presenza dei Consiglieri alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, ovvero in modalità attiva e contemporanea di video e audio, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- 6) Per il computo del numero legale – quorum strutturale – si considerano presenti i componenti il Consiglio comunale collegati in videoconferenza secondo le specifiche tecniche fornite.

Art. 4 – Partecipazione alla seduta

Nello svolgimento della seduta consiliare telematica i Consiglieri collaborano per l'ordinato svolgimento dei lavori ed evitano scrupolosamente ogni comportamento che possa ledere o limitare l'esercizio dei diritti degli altri Consiglieri.

La presenza dei componenti del Consiglio è accertata dal Presidente della seduta, assistito dal Segretario Comunale, mediante appello nominale dei Consiglieri che consente la verifica degli accessi dai quali risultano collegati in videoconferenza, e la visione degli stessi dinanzi al proprio dispositivo di collegamento al fine di identificare con certezza audio-visiva i partecipanti alla riunione.

Alla seduta in videoconferenza possono partecipare gli Assessori proponenti gli argomenti presenti all'ordine del giorno, i responsabili di Aree e Servizi, il Revisore dei conti, secondo i vigenti Regolamenti.

Art. 5 – Apertura e chiusura della seduta

Preliminarmente alla trattazione dei punti all'ordine del giorno del Consiglio comunale, il Segretario comunale nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 97 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 267/2000, attesta la presenza dei partecipanti alla videoconferenza o all'audio conferenza con l'appello nominale.

La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Presidente assistito dal Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti; viene dato espressamente atto a verbale di ciascun provvedimento adottato nella seduta in modalità di videoconferenza.

La seduta, dopo l'appello nominale, è dichiarata dal Presidente legalmente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal Regolamento consiliare, dallo Statuto, dalla legge.

La seduta si intende terminata con la dichiarazione dell'ora di chiusura da parte del Presidente. Tale dichiarazione è preceduta da un appello nominale avente la funzione di accertare i Consiglieri ancora presenti ai fini del riconoscimento del permesso di lavoro. Ai medesimi fini i Consiglieri che sopraggiungono dopo il primo appello nominale o che abbandonano la seduta prima della conclusione hanno l'onere di far constare tali circostanze al Presidente, che ne informa il Segretario comunale.

Art. 6 - Interventi nel corso della seduta. Metodologie e regolazione

La documentazione degli argomenti posti all'ordine del giorno delle sedute viene messa a disposizione dei Consiglieri comunali secondo le ordinarie modalità.

Nell'eventualità dovesse rendersi necessaria, durante la seduta del Consiglio, l'acquisizione di atti e la divulgazione di eventuali proposte di emendamento, ciascun Consigliere proponente dovrà far pervenire le stesse al Presidente del Consiglio producendole per iscritto a mezzo chat o inviandole in formato word.

Restano confermate le modalità di presentazione delle interrogazioni e interpellanze.

Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo a tutti i presenti in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi.

Qualora un Consigliere intenda chiedere la parola al Presidente, prenota l'intervento dandone comunicazione in forma scritta tramite gli strumenti (chat) messi a disposizione dal sistema operativo di videoconferenza, specificando – se ritiene – la natura della richiesta.

Il Presidente, dopo aver dichiarato aperta l'iscrizione, accorda la parola tenendo conto delle prenotazioni effettuate in forma scritta nei predetti spazi (chat) del sistema di videoconferenza.

La votazione avviene per appello nominale, a cura del Segretario comunale, dei Consiglieri collegati in videoconferenza e voto palese mediante espressa dichiarazione in forma audio-video da parte di ciascun Consigliere. Ove si debba esprimere il voto a scrutinio segreto, il sistema informatico garantirà la non riconducibilità dell'espressione di voto al Consigliere che lo ha espresso.

Al termine della votazione il Presidente ne proclama l'esito sulla base della relativa dichiarazione del Segretario comunale.

Salvo che al momento in cui il Presidente conferisca la parola, al fine di consentire l'ordinato svolgimento dei lavori, durante ogni riunione, i Consiglieri e gli Uffici che prestano attività di supporto assicurano che il proprio microfono sia disattivato.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, il Presidente, dopo aver richiamato coloro che se ne rendano autori, può disporre la disattivazione del microfono.

Art. 7 – Utilizzo dell'account

Ciascun Consigliere, Assessore o altro soggetto chiamato a partecipare alle riunioni telematiche è personalmente responsabile dell'utilizzo non corretto, anche da parte di terzi, del proprio account di accesso al sistema operativo di videoconferenza (piattaforma).

Art. 8 – Sospensione della seduta per ragioni tecniche

Il caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello nominale e secondo le modalità sopra indicate.

Nel caso in cui non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, si può trasformare il collegamento in audio conferenza. A tal fine, sussistendo caso di necessità, il riconoscimento individuale del Consigliere avverrà oltre che a mezzo vocale, mediante accesso codice cifrato in dotazione esclusiva a ciascuno per tale evenienza.

Se il numero legale non è garantito, l'adunanza dovrà essere rinviata ad altro giorno.

Qualora impossibilitato al collegamento sia il Presidente dell'organo, la funzione del Presidente sarà svolta dal componente che può ricoprire tale carica in base a quanto previsto dallo Statuto o dal relativo Regolamento di funzionamento.

Nel caso in cui, durante una votazione, si manifestino dei problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, si può trasformare il collegamento in audioconferenza con la stessa modalità sopra indicata.

Art. 9 – Verbale di seduta

Della riunione del Consiglio comunale in modalità telematica viene redatto a cura del Segretario comunale apposito verbale.

Art. 10 – Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, nei limiti della compatibilità, si applicano lo Statuto ed il Regolamento di funzionamento del Consiglio comunale vigente. Le presenti disposizioni costituiscono linee di indirizzo anche per gli organi istituzionali cui si raccomanda l'applicazione.

DISPONE altresì

- 1) di demandare al Segretario comunale e al Settore Area amministrativa l'attuazione delle presenti disposizioni;

- 2) di dare atto che le dette disposizioni, adottate in via straordinaria in attuazione dell'art. 73 D.L. n. 18/2020, hanno efficacia fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri (30 aprile 2021) o a eventuale diversa data in cui questo dovesse essere prorogato;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale, nonché di prevedere l'invio dello stesso al Sindaco, al Segretario Comunale, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, ai Responsabili di Settore.

Dalla Residenza Municipale, 21 aprile 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ANGELO ANSELMI